

LEGGE REGIONALE 12 SETTEMBRE 2013, N. 6

Modifica alla legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 concernente “Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche” e della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale” e successive modifiche¹

Art. 1 (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 concernente “Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 ‘Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa’ e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente ‘Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale’ e successive modifiche)

1. *(omissis)*²

¹ In B.U. 17 settembre 2013, n. 38.

² Sostituisce l’art. 4 della l.r. 18 marzo 2013, n. 2.

Art. 2 (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e successive modifiche)

1. *(omissis)*³
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

³ Modifica il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 (*Pacchetto famiglia e previdenza sociale*).